

Svolgimento del processo

(OMISSIS) ha stipulato con la s.p.a. (OMISSIS), tramite la sua agente in (OMISSIS), s.a.s. (OMISSIS), un contratto di assicurazione contro i danni alla persona, a decorrere dal 29 giugno 2004 e con scadenza annuale, tacitamente rinnovabile in mancanza di disdetta da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza.

(OMISSIS) ha notificato al (OMISSIS) decreto ingiuntivo per il pagamento del premio in scadenza al 29 giugno 2008, per l'importo di euro 501,76, comprensivo degli interessi.

Il decreto ingiuntivo è passato in giudicato.

La società ha poi notificato altri due decreti ingiuntivi, chiedendo la condanna del (OMISSIS) al pagamento dei canoni scaduti il 29 giugno 2009 ed il 29 giugno 2010, ai quali il (OMISSIS) ha proposto opposizione, producendo in giudizio lettera di disdetta della polizza, spedita il 30 aprile 2008 e ricevuta dal destinatario il 5 maggio successivo.

L'opposto ha resistito, eccependo la mancanza di prova della ricezione della lettera di disdetta e la formazione del giudicato sul diritto della compagnia assicuratrice al pagamento, in virtù del decreto ingiuntivo del 2008.

Con sentenze n. 102/2011 e n. 431/2011 il Giudice di pace di Como ha accolto entrambe le opposizioni, rigettando le domande attrici, con la condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali.

Con sentenza n. 1223/2013 il Tribunale di Como ha respinto gli appelli riuniti, confermando le sentenze di primo grado.

(OMISSIS) propone 7 motivi di ricorso per cassazione.

L'intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 320 c.p.c., per il fatto che la lettera di disdetta inviata dal (OMISSIS) non sarebbe stata prodotta nel rispetto del termine fissato dal giudice di pace ai sensi della citata norma e che quindi il Tribunale non avrebbe dovuto tenerne conto.

Lamenta che il Tribunale abbia ommesso di pronunciare sul relativo motivo di appello.

2.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La ricorrente non chiarisce se, in quale data e tramite quale provvedimento il GdP abbia assegnato alle parti un termine per le loro produzioni e deduzioni istruttorie, ed in quale data il (OMISSIS) abbia invece prodotto il documento di cui trattasi.

La circostanza che il GdP ne abbia tenuto conto fa presumere che il documento sia stato ritualmente acquisito.

Era comunque onere della ricorrente dimostrare il suo assunto circa la tardività della produzione, richiamando gli atti del processo che ciò dimostrerebbero.

L'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui detta prescrizione è soddisfatta (per quanto interessa in questa sede):

- a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;
- b) qualora il documento sia stato prodotto dalla controparte, mediante la relativa specificazione del luogo in cui si trova, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità (come è avvenuto nel caso in esame);
- c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso (articolo 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso (Cass. civ. S.U. ord. 7 novembre 2013 n. 25038; ord. 4 gennaio 2013 n. 124; ord. 25 marzo 2010 n. 7161, fra le tante).

Nella specie la ricorrente avrebbe dovuto specificare: a) quale sia il provvedimento del GdP che avrebbe fissato il termine per le deduzioni istruttorie, in quale data sarebbe stato emesso, se e dove esso sia reperibile fra gli atti di causa; b) in quale data la produzione avversaria sia avvenuta, se e dove essa sia reperibile, fra gli atti allegati al ricorso, come prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 366 c.p.c., n. 6.

3.- Con il secondo ed il quarto motivo - che propongono le medesime censure - la ricorrente denuncia violazione di varie norme di legge, in massima parte non pertinenti, sul rilievo che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto raggiunta la prova che la disdetta inviata dal (OMISSIS) il 30 aprile 2008 sia pervenuta alla compagnia assicuratrice sessanta giorni prima della scadenza del 29 giugno 2008, come prescritto dalla clausola 9 del contratto di assicurazione, poichè non sarebbe dimostrata l'identità della persona a cui l'atto è stato consegnato e che ha sottoscritto, o che avrebbe dovuto sottoscrivere, l'avviso di ricevimento; che pertanto, in mancanza di regolare disdetta, il contratto doveva ritenersi ancora in corso nel 2009 e nel 2010.

3.1.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.

In primo luogo perchè il ricorrente non ha prodotto, unitamente al ricorso, i documenti su cui esso si fonda - ed in particolare l'avviso di ricevimento che assume essere privo di efficacia probatoria - nè ha dichiarato di averli prodotti unitamente agli altri atti e documenti, specificando come siano contrassegnati e dove siano reperibili, sì da consentirne a questo Collegio il controllo, come prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 366 c.p.c., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti su cui il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. dv. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

Nel ricorso si parla dell'avviso di ricevimento come documento prodotto ex adverso sub doc. n. 2-3 (Ricorso, pag. 11).

Se ne deduce che il documento non è allegato agli atti del presente giudizio, considerato che l'intimato non ha depositato difese, nè il suo fascicolo di atti e documenti.

3.2.- Il motivo è poi inammissibile perchè non congruente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che è quella per cui la disdetta inviata per il giugno 2008, pur se non tempestiva per l'annualità in scadenza a quella data - come lamenta il ricorrente - certamente era in termini per le scadenze successive ed in particolare per quelle del 2009 e del 2010, oggetto della presente vertenza.

3.3.- Il motivo è inammissibile, infine, poichè l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la disdetta è stata ricevuta dalla (OMISSIS) il 5 maggio 2008, costituisce accertamento in fatto, non suscettibile di riesame in sede di legittimità, che avrebbe potuto essere contestato solo tramite ricorso per revocazione della sentenza ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 4.

4.- Il terzo ed il quinto motivo, anch'essi di ugual contenuto, denunciano violazione dell'articolo 2909 cod. civ. e vizi di motivazione, sul rilievo che è passato in giudicato il decreto ingiuntivo n. 411/2009 del Giudice di pace di Como, recante condanna del (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS), in relazione alla polizza in oggetto, i premi scaduti il 29 giugno 2007 e il 29 giugno 2008; che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il suddetto giudicato riguardi esclusivamente le scadenze di cui sopra e non quelle successive, poichè ha trascurato di applicare il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e copre altresì le ragioni della decisione.

La condanna di cui sopra dimostrerebbe cioè che nel 2009 e nel 2010 il contratto di assicurazione era ancora in corso.

2.- Anche tali censure sono inammissibili ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., n. 6, per la mancata specificazione da parte della ricorrente del preciso contenuto delle domande proposte con il ricorso per ingiunzione e per l'omessa produzione del documento, conformemente ai principi sopra richiamati.

Tali omissioni impediscono di accertare se effettivamente il giudice competente si sia pronunciato in quella sede sulle questioni che costituiscono oggetto della controversia qui in discussione, ed in particolare sull'esistenza, tempestività, validità ed efficacia della disdetta.

Il Tribunale ha ritenuto che l'ingiunzione passata in giudicato si sia limitata ad emettere condanna del (OMISSIS) al pagamento dei premi scaduti entro il 29 giugno 2008.

Le doglianze del ricorrente non valgono a dimostrare l'erroneità di tale assunto.

5.- Il sesto motivo denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., emessa dal GdP.

5.1.- Il motivo non è fondato.

Il giudice di appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, richiamandone la motivazione per cui i documenti allegati agli atti - ed in particolare la disdetta della polizza, inviata dal (OMISSIS) fin dal 30 aprile 2008 - dimostrano la manifesta infondatezza della domanda proposta.

Ciò comporta l'implicita conferma delle ragioni addotte dal Giudice di pace per emettere la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., come riportate nel ricorso per cassazione, cioè che "... la condotta posta in essere dall'attrice, di mancata valutazione delle risultante documentali versate in giudicio dall'odierno convenuto già esaminate nel procedimento scaturito nella sentenza n. 1847/10, fanno ritenere la fondatezza della predetta domanda...".

La ricorrente ha cioè insistito nel riproporre le medesime difese già più volte disattese in precedenti giudizi, sulla base del medesimo materiale probatorio e delle medesime ragioni già disattese (come del resto ha ripetuto in questa sede).

La sentenza di appello deve essere confermata anche su questo punto.

6.- Il settimo motivo, che lamenta violazioni di legge e motivazione omessa o insufficiente o non pertinente in ordine alla quantificazione delle spese di primo grado, è inammissibile perchè propone con unico motivo molteplici ed indifferenziate censure, in gran parte non pertinenti, di violazione di legge e di vizio di motivazione, senza specificare sotto quali aspetti sussistano le une e le altre.

Questa Corte ha più volte chiarito che il motivo di ricorso richiede a pena di inammissibilità la precisa enunciazione del modo in cui il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste

dall'articolo 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3, 3 luglio 2008 n. 18202, Cass. civ. Sez. 6.5, 22 settembre 2014 n. 19959).

In secondo luogo il giudizio sulle spese non è censurabile in sede di legittimità se non per le parti in cui si deduca e si dimostri che vi è stata violazione di norme inderogabili in tema di tariffe professionali: deduzione che nella specie non ricorre.

In terzo luogo la ricorrente non ha prodotto la sentenza di primo grado, nè gli atti della controparte, nè le note spese, atti tutti in relazione ai quali dovrebbe essere valutata la conformità delle somme liquidate dal GdP e dal Tribunale in rimborso delle spese alle voci inderogabili di tariffa.

Donde l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., n. 6.

7.- Il ricorso è respinto.

8.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Ricorrono gli estremi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.